

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012

PREMESSA

Con legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nel S.O. n. 85/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 99 del 28 aprile 2012, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha apportato alcune modifiche alla normativa fiscale sull'energia elettrica, contenuta nel testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato “testo unico”).

In particolare, per ciò che qui interessa, si evidenzia quanto segue:

- A. Con decorrenza 1° giugno 2012, è stata apportata una sostanziale rimodulazione dell'imposizione sull'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo una tassazione non più basata su un'unica aliquota di accisa, ma determinando la misura dell'accisa sia per fascia di consumo - fino a, od oltre i, 200.000 kWh/mese - che in relazione alla soglia di consumo di 1.200.000 kWh mensili.

Infatti, con l'art. 3-*bis*, comma 3, del D.L. 16/2012, è stata abrogata l'esenzione dall'accisa prevista per l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (tipologia di consumo riportata al quadro L-Bis, rigo LB10, della dichiarazione, utilizzabile per consumi precedenti al 1°giugno 2012) ed è stata rimodulata la tassazione sui consumi di energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni con un'aliquota pari ad euro 0,0125 per kWh sui primi 200.000 kWh mensili, mentre per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, il carico fiscale è diversificato a seconda che il consumo mensile non superi 1.200.000 kWh, oppure sia superiore a tale soglia.

Nel primo caso (l'entità del consumo nel mese è nei limiti di 1.200.000 kWh): sull'energia elettrica consumata entro lo scaglione di 200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh, l'eventuale ulteriore consumo è tassato con l'aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh.

Nel secondo caso (l'entità del consumo nel mese supera la soglia di 1.200.000 kWh): ugualmente, sui primi 200.000 kWh si applica l'aliquota prevista per tale scaglione di consumo (euro 0,0125 per kWh), ma l'ulteriore consumo mensile non è tassato in base a un'aliquota da applicare all'entità dei consumi che eccedono lo scaglione dei 200.000 kWh, bensì è assoggettato ad un'imposta in misura fissa, ossia non legata all'entità dell'energia consumata, pari a euro 4.820.

Tale novità è stata già commentata con la nota n. 62488 del 31.05.2012, pubblicata sul sito internet di questa Agenzia, nella sezione Norme e accordi - Determinazioni, Note e Comunicazioni, fornendo anche le indicazioni sulle modalità di rideterminazione in corso d'anno delle rate di acconto.

Il modello di dichiarazione è stato, quindi, aggiornato per consentire l'accertamento dei consumi di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sia nella modalità di tassazione vigente fino al 31.05.2012 che in quella nuova, decorrente dal 01.06.2012 (si veda il quadro M), nonché per la liquidazione degli stessi (si veda il quadro P). Nel rigo LB10 del quadro L-Bis è riportato il riferimento al termine di vigenza dell'esenzione abrogata.

In particolare, per il quadro M si evidenzia quanto segue:

1. è stato mantenuto il rigo M4, concernente i consumi in *locali e luoghi diversi dall'abitazione*, dove devono essere inserite le quantità di energia elettrica assoggettate ad accisa nella misura vigente fino al 31.05.2012 dovuta per tale tipologia di consumo (in impieghi non esenti), a prescindere dalla quantità di consumo mensile;
2. è stata aggiunta la nuova modalità dell'imposizione fiscale sui consumi in *locali e luoghi diversi dall'abitazione* in vigore dal 01.06.2012, distinguendo le quantità di energia elettrica assoggettate ad accisa in base al discrimine della soglia di 1.200.000 kWh di consumo mensile. E' quindi prevista la distinta indicazione delle quantità mensili di energia elettrica utilizzata:
 - da soggetti che nell'arco temporale del mese non hanno registrato consumi superiori a 1.200.000 kWh:
 - il rigo M9 per i primi 200.000 kWh
 - il rigo M10 per l'ulteriore consumo mensile
 - da soggetti che nell'arco temporale del mese hanno registrato consumi superiori a 1.200.000 kWh:
 - il rigo M11 per i primi 200.000 kWh
 - il rigo M12 per l'ulteriore consumo mensile.

Si evidenzia che la presenza della richiesta di informazione riguardante lo scaglione dei 200.000 kWh sia al rigo M9 che al rigo M11, pur trattandosi di consumi assoggettati alla medesima aliquota di accisa (che vanno entrambi riportati al rigo P4 del quadro P), è funzionale a fornire una precisa rappresentazione dell'applicazione dei vigenti criteri di tassazione, nonché ad avere un quadro sull'andamento dei consumi.

Non di meno, considerato che per le società di vendita non è più dovuta la rappresentazione dei consumi in base al momento di fornitura, ma per data fattura, come viene riferito nel successivo paragrafo B, qualora i sistemi di estrazione dei dati di fatturazione non consentano la sopra indicata ripartizione non è strettamente obbligatorio differenziare tale informazione, fermo restando che i criteri di tassazione siano stati correttamente applicati in sede di fatturazione e conseguentemente riportati in dichiarazione.

Si fa, però, presente che qualora si dovesse pervenire alla necessità di ricostruire l'andamento dei consumi riportati nelle varie mensilità del quadro M, potranno essere richieste specifiche elaborazioni dei dati di consumo dichiarati.

- B. L'art. 9, comma 2, del D.L. n. 16/2012, modificando l'art. 53 del testo unico, con l'aggiunta del comma 8-*bis*, ha differenziato le modalità di compilazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti obbligati che fatturano l'elettricità ai consumatori finali, rispetto a quelli che esercitano una officina di produzione o di acquisto per uso proprio, relativamente ai dati di consumo idonei all'accertamento e alla liquidazione del debito d'imposta nell'anno di riferimento.

Infatti, gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio continueranno a dichiarare i consumi avvenuti nell'anno solare, quantificati generalmente mediante le risultanze dei contatori installati, le società di vendita, invece, sono tenute a dichiarare i consumi attinenti le forniture ai consumatori finali, estrapolati dalle fatture emesse nell'anno oggetto di dichiarazione, a prescindere dal periodo di fornitura cui le fatture stesse possono riferirsi.

Con la suddetta disposizione normativa si pone definitivamente rimedio ai dubbi interpretativi insorti, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, riguardo alla sostanziale equiparazione tra il settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale, per ciò che concerne la vendita al consumo, che ha causato una disomogeneità di comportamenti nella modalità di determinazione dell'imponibile - tra l'uso del criterio di competenza dei consumi e quello di emissione delle fatture - da indicare nella dichiarazione.

Pertanto, le società di vendita utilizzeranno i riepiloghi mensili dell'energia elettrica fornita ai propri clienti (quadri da J a O), indicando in ognuno le quantità di energia elettrica fatturate con data emissione corrispondente al mese cui il riepilogo stesso si riferisce, con la conseguenza che ogni prospetto mensile può riportare forniture effettuate in periodi diversi.

Ovviamente, in sede di fatturazione il regime fiscale sul consumo di energia elettrica deve essere applicato in base alle disposizioni vigenti al momento in cui risulta avvenuto e la ripartizione degli stessi deve tener conto dell'arco temporale del mese (da sempre stabilito come riferimento per l'applicazione del conseguente regime fiscale) conseguentemente, nei prospetti mensili i consumi devono essere distribuiti secondo le tipologie e gli scaglioni di consumo attribuiti in fattura.

Al fine di simulare una situazione esaustiva seppure irrealistica, si consideri possibile che per una fornitura di energia elettrica in locali e luoghi diversi dall'abitazione, riferita ad un consumatore finale che la utilizza nel proprio opificio industriale, venga emessa a dicembre 2012 una fattura a fronte di consumi avvenuti nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2012, così ripartiti: aprile, 1.000.000 kWh; maggio, 1.300.000 kWh; giugno, 1.300.000 kWh; luglio, 800.000 kWh; agosto, 150.000 kWh.

La corretta tassazione si deve riflettere in fattura in modo che risulti:

- applicata l'aliquota di euro 0,0121/kWh sui consumi del mese di aprile (aliquota stabilita con DM 30.12.2011, in vigore fino a tutto il mese di maggio 2012);
- l'esenzione da accisa per i consumi del mese di maggio, in quanto hanno superato la soglia di 1.200.000 kWh/mese (prevista dall'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lettera f, del testo unico, ancora in vigore per tutto il mese di maggio 2012 e abrogata a partire dal successivo mese di giugno);
- applicata l'aliquota di euro 0,0125/kWh sui primi 200.000 kWh e l'importo di euro 4.820 relativo all'ulteriore quantità di 1.100.000 kWh, per i consumi del mese di giugno, in quanto hanno superato la soglia di 1.200.000 kWh/mese (ora prevista dalle nuove modalità di tassazione commentate al punto A, entrate in vigore dal mese di giugno);
- applicata l'aliquota di euro 0,0125/kWh sui primi 200.000 kWh e di euro 0,0075/kWh sugli ulteriori 600.000 kWh, per i consumi del mese di luglio;
- applicata l'aliquota di euro 0,0125/kWh sui 150.000 kWh consumati nel mese di agosto.

Ebbene, tale fattura, nella dichiarazione di consumo, dovrebbe essere riportata nel prospetto mensile di dicembre, così distribuita:

- a) nella colonna *Usi commerciali* del quadro L-Bis, al rigo LB10, va indicata la quantità dei kWh del mese di maggio (1.300.000);
- b) nella colonna *Usi commerciali* del quadro M va indicato:
 - al rigo M4, la quantità dei kWh del mese di aprile (1.000.000 kWh);
 - al rigo M11, il primo scaglione di consumo del mese di giugno (200.000 kWh);
 - al rigo M12, l'ulteriore consumo del mese di giugno (1.100.000 kWh);
 - al rigo M9, il primo scaglione di consumo (200.000 kWh) del mese di luglio e i 150.000 kWh consumati in agosto (per un totale di 350.000 kWh);
 - al rigo M10, l'ulteriore consumo del mese di luglio (600.000 kWh);

Altrimenti, come già detto nel precedente paragrafo A, qualora i sistemi di estrazione dei dati di fatturazione non consentano la sopra indicata ripartizione, i primi scaglioni di consumo mensili e i consumi mensili inferiori a 200.000 kWh possono essere raggruppati al rigo M9 che, nel caso in esempio, riporterà il dato relativo ai mesi di giugno, luglio e agosto, ossia 550.000 kWh, e nulla al rigo M11;

- c) per la liquidazione del debito di accisa, nel quadro P vanno riportati:

- al rigo P3 (e/o P18), i quantitativi di aprile (rigo M4 = 1.000.000 kWh) e l'aliquota vigente (euro 0,0121/kWh);
- al rigo P4 (e/o P19), corrispondente all'aliquota di euro 0,0125/kWh, i quantitativi dei mesi di giugno, luglio e agosto (rigo M9 e/o M11 = 550.000 kWh);
- al rigo P5 (e/o P20), corrispondente all'aliquota di euro 0,0075/kWh, l'ulteriore consumo del mese di luglio (rigo M10 = 600.000 kWh);
- al rigo P6 (e/o P21), l'importo di euro 4.820, corrispondente alla liquidazione dei consumi eccedenti il primo scaglione dei 200.000 kWh, avendo superato nel mese di giugno la soglia di 1.200.000 kWh/mese.

Le modifiche sopra commentate, impattano sulla determinazione dell'importo della rata di acconto per il 2013 da parte delle società di vendita, per le quali, nell'analisi che segue, si forniscono le opportune direttive.

Da una parte, il passaggio dalla modalità di compilazione della dichiarazione per competenza dei consumi a quella ora sancita, comporta che nell'attuale dichiarazione potrebbero non doversi inserire le prime fatture emesse nel 2012, per consumi 2011, nel caso in cui tali consumi siano stati inseriti, per competenza, nella dichiarazione del 2011.

L'aver inserito o meno fatture emesse nel 2012 nella dichiarazione 2011 - dipendente dal fatto che sia stato o meno seguito il criterio della competenza dei consumi - comporta che i riepiloghi mensili (quadri da J a O) del mese di gennaio e, al più, di febbraio, potrebbero non doversi compilare. Infatti, perché sia stato possibile l'inserimento nella dichiarazione 2011 di consumi da fatture 2012 riguardanti gli ultimi mesi dell'anno oggetto di dichiarazione, le stesse dovevano essere state emesse in tempo utile per l'elaborazione della dichiarazione stessa nel rispetto dei termini di presentazione.

Tale situazione, oltre ad avere ripercussioni sulla determinazione del conguaglio, in quanto in alcuni casi saranno liquidate al più 11 mensilità, mentre gli acconti 2012 sono stati calcolati sui 12 mesi del 2011, impatta anche sul calcolo delle rate di acconto per il 2013.

Rispetto al conguaglio, le modalità con cui si perviene al debito o al credito non consentono interventi correttivi e la giusta ripartizione si avrà con il conguaglio del prossimo anno.

Rispetto, invece, alla determinazione degli acconti 2013, qualora si verificasse quanto sopra detto, è opportuno dividere il debito calcolato per il numero delle mensilità liquidate.

Dall'altra, mentre per i soggetti obbligati esercenti officine di produzione e/o di acquisto per uso proprio, la diretta conoscenza dei propri consumi mensili, riportati nel quadro M per competenza mensile, rende possibile determinare chiaramente la nuova ripartizione dei consumi tassati a partire dal mese di giugno e, quindi, consente il calcolo della rata di acconto 2013 in base alla nuova tassazione, la stessa possibilità non è riscontrabile nelle dichiarazioni dei soggetti obbligati che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, i quali utilizzano il quadro M come evidenziato al paragrafo A.

Per cui, se per le forniture alle abitazioni i consumi accertati rappresentano l'imponibile a cui applicare l'aliquota di accisa in vigore, per le forniture in locali e luoghi diversi dall'abitazione, il mutato assetto in corso d'anno dei consumi tassati ed esenti, connesso alla non riscontrabile competenza mensile, non consente di poter determinare in maniera puntuale e verificabile dagli Uffici preposti ai controlli l'imponibile delle tre fasce di consumo (fino a 200.000 kWh/mese, da 200.001 a 1.200.000 kWh/mese e da 200.001 ad oltre 1.200.000 kWh/mese).

Di conseguenza, anche tenuto conto che la rimodulazione della tassazione per i consumi di energia elettrica in locali e luoghi diversi dall'abitazione è stata attuata assicurando l'invarianza di gettito, si fa presente che per la determinazione della rata base, relativamente a tale tipologia di forniture, può essere considerato il valore liquidato per il 2012.

Pertanto, di quanto sopra dovrà esser tenuto conto dalle società di vendita nella compilazione del quadro Q, nei riguardi del quale valgono in generale le istruzioni riportate al paragrafo 8.

Ulteriori modifiche al modello di dichiarazione, da evidenziare per il diverso utilizzo rispetto alla precedente versione, riguardano il quadro Q, di riepilogo e saldo dell'accisa.

Sostanzialmente, è stato duplicato il riepilogo e saldo dell'accisa, inserendo la sezione *VERSAMENTI DIRETTI ALLA REGIONE*, che dovrà essere utilizzata quando la corrispondente sezione del quadro P è stata compilata per l'accisa dovuta sui consumi avvenuti nei territori della Regione Sicilia.

In pratica, la nuova sezione del quadro Q va utilizzata in luogo della sezione *CAPITOLO 1411/01* quando il quadro è riferito a provincie appartenenti alla Regione Sicilia e deve essere compilato in relazione a quanto liquidato al quadro P per le medesime provincie ed ai versamenti dovuti e da imputare alla Regione stessa.

In merito alle addizionali comunali e provinciali, come è stato commentato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione del 2011, a cui si rimanda per i riferimenti normativi, dal 1° gennaio 2012 ne è stata soppressa l'applicazione solo nei territori delle Regioni a statuto ordinario, continuando, invece, ad esser dovute nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano fino al 31 marzo 2012.

Infatti, con l'art. 4, comma 10, del citato D.L. 16/2012, è stato abrogato, con decorrenza 1° aprile 2012, l'art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che le aveva istituite.

Quindi, i consumi di energia elettrica effettuati nel 2012 nei territori delle regioni a statuto ordinario non devono essere assoggettati a tale tassazione.

Viceversa, nei territori delle autonomie speciali (Trento e Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) continuano ad esser dovute fino a tutto il 31 marzo 2012.

In merito a quanto sopra, con le note n. 800 del 5.1.2012, n. 33582 del 22.3.2012 e n. 133377 del 14.11.2012, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia sono stati forniti i chiarimenti del caso rispetto ai versamenti, ai rimborsi ed alla possibilità di compensazione dell'eventuale credito maturato.

Rispetto alla dichiarazione per il 2012, occorre quindi tener conto di consumi assoggettati alle addizionali, sia perché avvenuti nei territori delle autonomie speciali nei primi mesi del 2012, sia perché estrapolati da fatture emesse nel 2012 che si riferiscono a consumi avvenuti in periodi in cui tali addizionali erano vigenti in tutto il territorio nazionale.

Pertanto si richiama quanto riferito nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione del 2011, circa:

- 1) la possibilità di maggiorazione delle aliquote delle addizionali, consentita ai comuni e alle province dall'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per cui nei quadri di liquidazione delle addizionali comunali e provinciali, qualora tali enti si sono avvalsi della suddetta facoltà dovrà essere indicata l'aliquota risultante.
- 2) a seguito delle modifiche introdotte all'art. 6 del decreto legge 511 del 1988, dall'art 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 12, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione", il versamento delle addizionali provinciali riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta, il cui versamento andava imputato all'erario, a partire dal 2011 deve essere versato direttamente alla Regione stessa.

Conseguentemente a quanto segnalato al punto 2, nei quadri "O" e "K" della dichiarazione, dove i consumi assoggettati alle addizionali sono ripartiti in relazione agli enti intestatari del connesso versamento, possono essere utilizzati i righi contrassegnati dalla descrizione "Versamenti all'Erario/Regione" per indicare i consumi la cui addizionale va versata all'erario ovvero, solo per il prospetto relativo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a quest'ultima.

Parimenti, al quadro "R", prima sezione, la descrizione è stata modificata in "CAPITOLO 1411/02 e REGIONE VALLE D'AOSTA", per indicare che tale sezione può essere utilizzata per la liquidazione dell'addizionale da versare all'erario ovvero, solo per il prospetto relativo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a quest'ultima.

Inoltre, sempre con riferimento alle addizionali riscosse nel territorio di competenza della Valle d'Aosta e a tale Regione versate, si fa presente che il quadro S di riepilogo e saldo dell'addizionale non deve essere compilato, non essendo dovuta la tenuta del conto analitico delle quote versate direttamente a comuni, province e regioni. Infatti, i quadri di riepilogo e saldo delle imposte (distinti per capitolo di entrata del bilancio statale) alimentano automaticamente le contabilità che il competente Ufficio delle dogane allestisce in carico al soggetto obbligato per la tenuta analitica del conto relativo ai singoli capitoli erariali.

In relazione a quanto sopra continuano ad essere presenti nel modello di dichiarazione i quadri relativi alle addizionali comunali e provinciali ex D.L. 511/88 e, riguardo al riepilogo e saldo delle stesse, considerato che non sono più dovute rate di acconto per il 2013, il quadro S rimane utile per la determinazione del saldo a debito o a credito in relazione ai consumi assoggettati ed ai versamenti dovuti nel 2012, ma non contiene più i campi relativi alle 12 rate di acconto ed al loro totale annuo.

Infine, si fa presente che sono stati definitivamente eliminati i quadri relativi alla liquidazione ed al riepilogo e saldo all'addizionale erariale ex art. 4 del decreto legge 332/1989 (ex quadri "T" e "U"), considerato che tale imposizione è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2001, dall'art. 28, comma 1, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), risulta pertanto operante anche la prescrizione stabilita dal codice civile nei contratti tra privati.

1. GENERALITÀ

I soggetti obbligati di cui all'art. 53, commi 1 e 2, del testo unico, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, devono presentare la dichiarazione di consumo annuale, prevista dal medesimo art. 53.

I soggetti di cui al successivo art. 53-bis sono tenuti a fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, ovvero i dati riepilogativi dell'energia elettrica trasportata, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

Pertanto il modello di dichiarazione (e la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione stessa) è concepito per poter essere utile sia alla comunicazione dei dati di consumo, della liquidazione del debito, della determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei soggetti obbligati, sia per la sola comunicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta o trasportata, da parte dei soggetti non obbligati, tenuti all'invio della dichiarazione riepilogativa.

Tale modello consente a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo la fornitura dei dati di propria pertinenza, mediante la compilazione dei soli quadri/campi di interesse, relativamente alle specifiche connesse all'attività che deve essere rappresentata. Esso si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o reti per il trasporto e distribuzione
- un prospetto per l'energia elettrica fornita a consumatori finali
- dodici prospetti mensili per il riepilogo dei consumi di energia elettrica (per usi propri e/o commerciali), con il dettaglio dei vari usi (fuori campo, esenti e assoggettati)
- prospetto delle rettifiche di fatturazione

- un prospetto per la liquidazione dell'accisa distinto a seconda se la liquidazione del debito d'imposta sia in favore del capitolo 1411/01 oppure della Regione (quest'ultima sezione riguarda i consumi di energia elettrica nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna)
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto distinto a seconda se il versamento è imputato al capitolo 1411/01 oppure alla Regione Sicilia
- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88, distinto a seconda se la liquidazione del debito dell'addizionale sia in favore del capitolo 1411/02, della provincia o del comune
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88, per i soli tributi diretti all'erario (capitoli 1411/02 e 1415/02) o alla Regione Valle d'Aosta, per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l'indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati
- tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune
- un Allegato, concernente l'elenco dei clienti agevolati.

Per l'adempimento previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, attinente all'attività di produzione totalmente dedicata alla cessione, in assenza di consumi propri;
- b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata, attinente all'attività di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica per conto dei soggetti obbligati;

oltre ai dati identificativi di cui al "frontespizio", è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A e G, oppure dei soli quadri H e G.

Nei quadri G - ENERGIA ELETTRICA CEDUTA e H - ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice ditta assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. Chi provvede a distribuire al consumo l'energia elettrica ricevuta, indicherà nel quadro di cessione il codice ditta del soggetto per conto del quale procede alla distribuzione.

Le società di vendita (art. 53, comma 1, lettera a) del testo unico), oltre al frontespizio, compileranno:

1. il quadro I - ENERGIA ELETTRICA FORNITA, del prospetto "energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite", nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno;
2. i quadri da J a O del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di consumo indicati;

3. il prospetto delle rettifiche di fatturazione (quadro K);
4. il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P) e di riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q);
5. il prospetto di liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88 (quadro R) e di riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88 (quadro S);
6. i prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune quadri V, W e Z;
7. l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti agevolati;

valorizzando i quadri/campi corrispondenti alle forniture effettuate.

I prospetti di cui ai punti dal n. 2 al n. 6 e l'allegato clienti (punto n. 7), devono contenere i dati e le informazioni relative alle forniture effettuate per ambito provinciale, specificando, nell'apposito campo, la provincia alla quale si riferiscono.

I produttori per uso proprio (art. 53, comma 1, lettera b) del testo unico), fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, oltre al frontespizio, compileranno:

1. il quadro A - PRODUZIONE, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata" e, in relazione all'assetto fiscale dell'officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G - ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell'elettricità prodotta viene ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice ditta della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. uno o più quadri da J a O del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", in relazione all'impiego dell'elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa e/o alle addizionali. Si tenga presente che i quadri N e O, destinati a contenere i dati di consumo esente o assoggettato alle addizionali, devono essere compilati solo se si è localizzati in una provincia appartenente ai territori delle autonomie speciali e solo per i primi tre mesi del 2012, in quanto le addizionali sono state definitivamente abrogate a decorrere dal 1° aprile 2012, come riferito in premessa.

Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri" (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M - CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), dovranno essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P), per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q), per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P e gli acconti dovuti nel 2012, nonché indicare le rate di acconto per il 2012.

In presenza di consumi assoggettati alle addizionali (risulta compilato il quadro O - CONSUMI ASSOGGETTATI AD ADDIZIONALE DELL'ACCISA), dovranno essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88 (quadro R), per determinare il debito per addizionali relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro O;
- il riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88 (quadro S) per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro R e gli acconti dovuti nei primi tre mesi del 2012;
- i prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune quadri V, W e Z.

Gli acquirenti per uso proprio (art. 53, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere a) e b) del testo unico), oltre al frontespizio, compileranno:

1. il quadro H - ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice ditta della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri da B a F del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;
3. uno o più quadri da J a O del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa e/o alle addizionali. Si tenga presente che i quadri N e O, destinati a contenere i dati di consumo esente o assoggettato alle addizionali, devono essere compilati solo se si è localizzati in una provincia appartenente ai territori delle autonomie speciali e solo per i primi tre mesi del 2012, in quanto le addizionali sono state definitivamente abrogate a decorrere dal 1° aprile 2012, come riferito in premessa.
Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri", (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

Qualora i propri consumi sono assoggettati ad accisa e/o addizionali (risultano, quindi, compilati il quadro M - CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA e/o il quadro O - CONSUMI ASSOGGETTATI AD ADDIZIONALE DELL'ACCISA, del suddetto prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita"), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorre l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata, dovrà essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale saranno presenti sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si fa presente che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c)), nonché se l'energia

elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica, come stabilito dall'art. 3, comma 13, lettera a), del citato D.L. 16/2012, che ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall'art. 53, comma 1, del testo unico.

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

Ciascuno dei suddetti soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo è identificato da un "Codice Ditta" attribuito dal competente Ufficio. Un codice ditta viene attribuito anche ad impianti di produzione per i quali non vi è alcun obbligo dichiarativo, quando cedono in tutto o in parte l'energia elettrica prodotta, al fine di consentirne l'indicazione nella dichiarazione dei soggetti che prelevano tale energia.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il "Codice Ditta".

Nei dati relativi al dichiarante vanno indicati:

- il tipo di soggetto dichiarante, barrando la casella "Soggetto obbligato" o "Altro soggetto", in relazione all'attività svolta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 53, ovvero dall'articolo 53-bis, del testo unico
- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "IT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri)
- la denominazione della ditta esercente l'attività tenuta all'adempimento della dichiarazione
- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2012.

Va infine indicata l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri A, B, C, D, E ed F, va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili esclusivamente dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2012)
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2012)
- differenza di letture
- costante di lettura
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo)

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Il numero di cifre intere del contatore consente di individuarne il passaggio per lo zero nel corso dell'anno 2012. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica in officina. **In caso di assenza di produzione, tutta l'energia elettrica acquistata deve essere indicata nel quadro "H"**
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura totale di energia elettrica impiegata sia in usi esenti da imposta o addizionale ovvero non soggetti, che in usi soggetti. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura
- quadro "C": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da accisa
- quadro "D": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da addizionale della accisa (in presenza di tali contatori, il quadro D va compilato solo se si è localizzati in una provincia appartenente ai territori delle autonomie speciali,

per i motivi riferiti in premessa, nel qual caso per “*lettura attuale*” andrà indicata quella dell’ultimo giorno del mese di marzo)

- quadro “E”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad accisa
- quadro “F”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad addizionale della accisa anche per questo quadro vale quanto detto per il quadro D

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C”, “D”, “E” e “F” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: detti contatori vanno tutti dichiarati nel quadro “B”.

Si precisa inoltre che ciascun contatore di usi propri totalmente esenti o totalmente tassati dovrà essere dichiarato tanto su uno dei quadri “C” o “E”, per la accisa, quanto su uno dei quadri “D” o “F”, per l’addizionale della accisa.

Per le officine elettriche in cui i contatori di produzione rilevano anche i consumi, le letture dei contatori andranno indicate, oltre che nel quadro “A” della produzione, anche nei quadri dei consumi propri secondo le modalità appena descritte.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, ma non rilevabili direttamente a contatore, vanno dichiarati nei successivi quadri di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita – insieme ai consumi desunti dai contatori – nella colonna degli usi propri.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o forniti al consumo.

I quadri “G” ed “H” sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodotto ed elettrodotto, tra quest’ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende distributrici dovranno dichiarare, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice ditta.

L’indicazione dei codici ditta per la corretta compilazione dei quadri G e H è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l’adempimento dichiarativo è finalizzato. Tali codici, se non conosciuti, vanno richiesti e la mancata o non corretta informazione deve essere segnalata al competente Ufficio delle Dogane indicandone le motivazioni.

Dato che nell'operatività del mercato elettrico il titolare del contratto di trasporto, può rivendere la propria disponibilità di energia elettrica ad altri operatori che si avvalgono del servizio di distribuzione a questi reso, i gestori delle reti di trasporto e distribuzione signaleranno gli operatori con cui hanno in essere contratti di trasporto che siano privi di codice ditta.

In riferimento ai quadri "G" e "H", se un contatore è stato dedicato, per l'intero anno 2012, alla cessione (o ricezione) di energia elettrica verso (o da) un'unica officina o rete di trasporto e distribuzione – individuata dal "Codice Ditta" – e con un'unica tipologia di cessione (o ricezione), lo stesso va riportato nel quadro con i medesimi dati richiesti per i contatori di produzione e usi propri, aggiungendo per ciascun contatore:

- tipologia di cessione (quadro "G") indicando una delle seguenti lettere:
 - "A" cessione a consorziati/consociati
 - "B" scambio o vettoriamento
 - "C" cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione

La tipologia di cessione "D", per la quale non è prevista l'indicazione di contatori, è utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali, in tale caso vanno indicati i codici ditta dei venditori e le rispettive quantità di energia elettrica distribuita.

- tipologia di ricezione (quadro "H") indicando una delle seguenti lettere:
 - "E" ricezione da consorziati/consociati
 - "F" scambio o vettoriamento
 - "G" ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione
- "Codice Ditta" dell'officina a cui viene ceduta fisicamente l'energia elettrica (quadro "G") o dalla quale si riceve fisicamente energia elettrica (quadro "H"). Solo nel caso della energia elettrica distribuita per conto terzi (tipologia di cessione "D"), il codice ditta è riferito al venditore per il quale l'energia elettrica è stata distribuita.

Gli altri quantitativi di energia elettrica ceduti (o ricevuti) alle varie tipologie di cessione (o ricezione) verso (o da) altre officine/reti, non ricadenti nel caso precedente, vanno dichiarati negli stessi quadri, omettendo i dati riguardanti i contatori e indicando esclusivamente:

- tipologia di cessione (o di ricezione) indicando la corrispondente lettera prevista
- "Codice Ditta" dell'officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria (o fornitrice) dell'energia elettrica, tranne che per la tipologia di cessione "D" del quadro "G", per la quale va indicato il codice ditta del venditore per conto del quale l'energia elettrica è stata distribuita
- quantità di energia elettrica ceduta (o ricevuta) in chilowattora (valore non negativo). Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l'energia elettrica ceduta (o ricevuta) nell'anno 2012 verso (o da) una sola officina o rete e per una sola tipologia di cessione (o ricezione).

In tale prospetto sono inoltre presenti i campi per l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica ceduti in rete ad altri Stati, ovvero ricevuti da altri Stati, nonché le perdite definite come somma dell'energia prodotta e dell'energia acquistata, diminuita dell'energia consumata in proprio e dell'energia distribuita.

Il quadro "I" è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali. Il venditore compila il quadro "I", indicando il codice ditta dell'azienda distributrice che consegna l'energia per suo conto (o delle aziende distributrici che consegnano l'energia per suo conto, ciascuna per la propria quantità).

L'indicazione dei codici ditta per l'identificazione della rete di distribuzione attraverso la quale si effettuano le forniture ai propri clienti, è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l'adempimento dichiarativo è finalizzato. Pertanto, se non conosciuti, vanno richiesti ai gestori delle reti in questione. La mancata o non corretta informazione deve essere segnalata al competente Ufficio delle Dogane.

Dato che nell'operatività del mercato elettrico i venditori possono acquistare l'energia elettrica direttamente sul punto di riconsegna dei consumatori con cui hanno in essere un contratto di fornitura, gli stessi venditori sono tenuti a segnalare tale modalità al competente Ufficio delle dogane, fornendo le opportune indicazioni per il riscontro dei dati dichiarati.

Nel quadro I andranno indicati i quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2012 ai propri clienti che non fanno dichiarazione (consumatori finali), specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite attraverso ogni azienda distributrice; mediante l'indicazione del corrispondente codice ditta.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro (ove presenti) e di tutte le quantità non rilevabili da contatore.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Tale prospetto si compone di più quadri, in relazione al regime fiscale in cui ricadono i consumi di energia elettrica, rispecchiando la suddivisione prevista dalla normativa vigente (art. 52 del testo unico, per l'accisa e art. 6 D.L. 511/1988, per l'addizionale), in tipologie di consumo non sottoposte, sottoposte ma esenti, assoggettate. Riguardo alle modalità di riconoscimento del corretto regime fiscale da attribuire ai consumi di energia elettrica, si richiamano oltre alle novità riferite in premessa, i chiarimenti forniti con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008.

Pertanto, devono essere riportati i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri o forniti (usi commerciali), in relazione alla tipologia di consumo alla quale gli stessi vanno attribuiti, utilizzando il corrispondente quadro:

- quadro "J": consumi non sottoposti ad accisa, nei casi previsti dall'articolo 52, comma 2, del testo unico;

- quadro “L-Bis”: consumi esenti da accisa, nei casi previsti dall’articolo 52, comma 3, testo unico;
- quadro “M”: consumi assoggettati ad accisa, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, ai quali si applicano le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico, come previsto dall’art 52, comma 1 del medesimo testo unico. Per le abitazioni, vanno distinti i consumi tra residenza anagrafica e seconde case, ancorché sia prevista un’unica aliquota d’accisa;
- quadro “N”: consumi esenti da addizionale;
- quadro “O”: consumi assoggettati ad addizionale, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all’erario (utenze oltre 200 kW e consumi dei soggetti titolari di licenza di esercizio di officina elettrica di produzione o di acquisto). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto alla provincia o all’erario. Si ricorda che l’addizionale è versata dai venditori direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza disponibile fino a 200 chilowatt, mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano tutti i versamenti della medesima addizionale sono diretti agli Enti Locali. Inoltre si tenga conto di quanto accennato in premessa circa i versamenti dovuti alla regione Valle d’Aosta, nonché di quanto riferito in premessa sull’abrogazione delle addizionali.

In relazione ai consumi non sottoposti ad accisa, le cui tipologie sono riportate nel quadro J, si fa presente che, in forza dell’art. 60 del testo unico, tali consumi sono parimenti esclusi dall’applicazione delle addizionali.

Viceversa, le esenzioni previste per l’accisa, riportate nel quadro L-Bis, non si estendono alle addizionali, come statuito dall’art. 60, nonché dall’art. 6, comma 5, del D.L. 511/1988, convertito dalla legge n. 20/1989, come da ultimo modificato dall’art. 5 del D.Lvo n. 26/2007. Le tipologie di consumo esenti dall’addizionale sono esclusivamente quelle riportate nel quadro N.

In relazione all’agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro L- Bis (rigo LB9) per l’accisa e nel quadro N (rigo N1) per l’addizionale, si fa presente che deve rispondere ai requisiti previsti rispettivamente dall’art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico per l’accisa e dall’art. 6, comma 1, lettera a), del citato D.L. 511/1988, per le addizionali.

Tali norme prevedono modalità di applicazione che implicano recuperi per accisa e per addizionale da riportate, rispettivamente, nel quadro M (rigo M3, o rigo M7) e nel quadro O (rigo O5, o rigo O12).

L’agevolazione, in effetti, consiste nell’esenzione dal pagamento dell’accisa e dell’addizionale comunale sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l’entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui

contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Infatti, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.

In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa e dell'addizionale. Il quantitativo andrà indicato nei quadri dei consumi esenti da accisa e da addizionale, rispettivamente al rigo LB9 e al rigo N1;
- in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nei quadri dei consumi esenti, rispettivamente al rigo LB9 per l'accisa e al rigo N1 per l'addizionale. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nei quadri dei consumi tassati, rispettivamente al rigo M1 per l'accisa e al rigo O1 per l'addizionale;
- in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo LB9 e al rigo N1, i 100 kWh recuperati a tassazione, al rigo M3 per l'accisa e al rigo O5 per l'addizionale, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1 e al rigo O1;
- in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione, al rigo M3 per l'accisa e al rigo O5 per l'addizionale e l'ulteriore consumo mensile, normalmente assoggettato a tassazione, al rigo M1 per l'accisa e al rigo O1 per l'addizionale.

Nel prospetto di riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita è ancora presente il quadro "L", seppure riguardi tipologie di esenzione non più vigenti, in quanto relative al precedente regime dell'imposta erariale di consumo, venuto meno dal 1 giugno 2007. Ciò stante, tale quadro non dovrebbe contenere dati di consumo e

l'eventuale valorizzazione sarà oggetto di verifiche, sia in relazione all'effettivo diritto all'esenzione, sia in relazione a quanto previsto dall'art. 14 del testo unico circa i termini di decadenza del riconoscimento al credito per indebita tassazione.

Devono essere compilati dodici prospetti con i riepiloghi mensili dei consumi. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa.

Nella colonna dei consumi per usi propri (che va utilizzata se si è titolari di licenza di officina di produzione o acquisto per uso proprio) vanno riportati sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati a partire dai contatori totalizzatori per usi promiscui, per differenza o a forfait.

I soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, invece, indicheranno nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione, indicando il numero di utenze a cui i consumi si riferiscono.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andranno prodotti i prospetti mensili per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita (o consumata) in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Le somme dei dodici prospetti mensili, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, compresi nei quadri "M" e "O", vanno riportate nei successivi quadri di liquidazione delle imposte secondo le indicazioni fornite negli stessi.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro "K", eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, emesse nel 2012, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del

contatore, non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non determinano un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la stessa suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo, già vista per i rispettivi quadri del prospetto di riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche "in addebito" e rettifiche "in accredito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati – con l'eventuale segno negativo – nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

7. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

I prospetti di liquidazione delle imposte sono distinti per l'accisa (quadro "P") e per l'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "R").

Il quadro P del prospetto di liquidazione dell'accisa e il quadro R del prospetto di liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale (art. 6 D.L. 511/1988), sono suddivisi in relazione all'imputazione dei versamenti (capitoli erariali e/o enti locali destinatari), e consentono di determinare, a partire dai consumi dichiarati nel riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita (quadri M e O), i relativi importi dovuti, per ambito provinciale.

Nelle colonne dei consumi dei quadri P e R vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa ed all'addizionale già indicati nei quadri M e O.

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nelle dodici mensilità del corrispondente quadro di riepilogo (M per l'accisa, O per l'addizionale).

Per ogni tipologia di utilizzo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva, che deve corrispondere a quella stabilita per norma. Nelle apposite colonne è richiesto l'inserimento delle aliquote vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. Per tale motivo i quadri P e R sono concepiti in modo che si possano valorizzare più coppie di colonne per consumi e aliquote, utilizzabili in caso di una o più variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno. In tale evenienza, possono essere utilizzate, per ogni tipologia interessata, due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota impiegata.

L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali, devono inoltre trascrivere, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi anno corrente, desunte dal quadro "K", nonché gli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo "arrotondamenti" l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

È inoltre presente, per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, un rigo "Tipologia di utilizzo non prevista nel riepilogo dei consumi", nel quale vanno riportate le fatturazioni di anni precedenti, relative a tipologie di utilizzo non più vigenti, diverse da quelle previste nel riepilogo.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Nello specifico, i dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro “P”: consumi assoggettati ad accisa, la cui liquidazione deve essere attribuita all’erario e/o alla regione. In generale l’accisa è versata all’erario con imputazione al capitolo di entrata 1411/01. Fa eccezione l’accisa dovuta sui consumi effettuati nei territori della Regione Sicilia, a cui va versata integralmente, e l’accisa dovuta sui consumi effettuati nei territori della Regione Sardegna, a cui ne va versato il 90%. Pertanto il quadro P è suddiviso in due parti identiche per contenuto, distinte solo in relazione all’imputazione dei versamenti, da utilizzare in tal modo:
 - a) tranne che nei prospetti riguardanti le province appartenenti alla Sicilia, la parte del quadro P riferita al capitolo 1411/01 deve essere compilata. I consumi da indicare sono quelli desunti dal quadro “M” (sommatoria dei dodici mesi) e l’aliquota sarà quella corrispondente alla tipologia di consumo. L’imposta liquidata per tipologia di consumo sarà pari al prodotto dei consumi per l’aliquota, salvo che nei prospetti relativi alle province appartenenti alla Sardegna, dove il valore dell’imposta deve essere, invece, corrispondente alla quota percentuale destinata all’erario, ossia il 10%;
 - b) la parte del quadro P riferita ai versamenti alla regione, deve essere compilata solo per i consumi nelle province appartenenti alla Sicilia e alla Sardegna. I consumi da indicare sono sempre quelli desunti dal quadro “M”, anche le corrispondenti aliquote devono essere indicate per intero e, per le province appartenenti alla Sicilia, l’imposta corrisponderà al prodotto dei consumi per l’aliquota, mentre per le province appartenenti alla Sardegna, l’imposta da indicare deve essere la quota percentuale destinata alla regione, ossia il 90%;
- quadro “R” (per consumi effettuati nei primi tre mesi del 2012 nell’ambito territoriale delle Regioni o Province autonome, ovvero per consumi relativi ad annualità precedenti): consumi assoggettati all’addizionale di cui all’art. 6, del D.L. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989 e successive modificazioni, la cui liquidazione deve essere attribuita all’erario o ai comuni o alle province, in relazione ai criteri stabiliti dalla norma istitutiva, ossia: l’addizionale applicata sui consumi dei soggetti obbligati che producono e/o acquistano l’energia elettrica per uso proprio e sui consumi relativi a forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW, deve essere versata all’erario (capitolo di entrata 1411/02) ovvero, come accennato in premessa, alla regione Valle d’Aosta (per i consumi pertinenti a quel territorio), che dal 2011 è stata aggiunta all’eccezione prevista per i territori delle province autonome di Trento e Bolzano dove, a prescindere dai soggetti consumatori o dalla potenza contrattuale della fornitura, deve essere comunque versata direttamente agli enti locali (quella sui consumi nelle abitazioni ai comuni e quella sui consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni alle province, per ambito territoriale di competenza); riguardo alle forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, l’addizionale sui consumi nelle abitazioni deve essere versata direttamente al comune di competenza territoriale, mentre l’addizionale sui consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve essere versata direttamente alla provincia di competenza territoriale. Pertanto il quadro R è suddiviso in tre parti, più un campo relativo a residuali recuperi di addizionali ante 2000, distinte in relazione all’imputazione dei versamenti, da utilizzare in tal modo:
 - a) capitolo 1411/02 e Regione Valle d’Aosta: consumi fatturati dai venditori per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt e consumi dichiarati da officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, esclusi i consumi nelle province autonome di

Trento e Bolzano. I consumi da indicare, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono desunti dal quadro “O”

- b) versamenti ai comuni: consumi nelle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nelle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro “O”
- c) versamenti alla provincia: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro “O”
- d) capitolo 1415/02: recupero di addizionale sulla fascia esente dei consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, per l’applicazione dei criteri già chiariti al paragrafo 5, per fatturazioni relative ad anni precedenti al 2000, quando tali recuperi spettavano all’erario in forza di quanto previsto dall’art. 17, comma 7, del D.L. n. 41/1995 (poi modificato dall’art.10, comma 10, della legge n. 133/1999, nel senso che dal 1° gennaio 2000 i proventi derivanti dai recuperi in parola competono ai comuni).

Si fa inoltre presente che, le aliquote dell’addizionale sui consumi nelle abitazioni sono differenziate a seconda se trattasi di residenza anagrafica o seconda casa e che l’aliquota dell’addizionale sui consumi in luoghi e locali diversi dalle abitazioni, fissata dalla norma, può essere variata da ogni provincia, limitatamente al territorio di propria competenza.

Rispetto alla maggiorazione delle aliquote dell’addizionale comunale e provinciale prevista dall’art. 2 del D.L. n. 225 del 2010, citato in premessa, si dovrà tener conto delle deliberazioni degli enti a cui è stata riconosciuta tale possibilità, al fine di indicare l’aliquota corretta e liquidare l’imposta dovuta.

I totali dei soli capitoli erariali di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta”, vanno riportati nei successivi quadri di riepilogo e saldo delle imposte.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

I prospetti di riepilogo e saldo delle imposte sono distinti per accisa (quadro “Q”) e per addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro “S”).

Per il riepilogo e saldo dell’accisa, il quadro Q è stato implementato con una nuova sezione, identica alla precedente, ma denominata “VERSAMENTI DIRETTI ALLA REGIONE”. Tale sezione è utilizzabile per quei versamenti di accisa relativi a consumi di energia elettrica avvenuti nel territorio della Regione Sicilia e, pertanto, va compilato solo per le province appartenenti alla Sicilia dove è stata fornita o consumata energia elettrica. Per le province altre regioni si continua ad utilizzare la sezione relativa al “CAPITOLO 1411/01”.

Il quadro S, riguardante il riepilogo e saldo dell’addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, definitivamente abrogata con il D.L. n. 16/2012, rimane funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo al periodo di vigenza nei territori delle regioni a statuto speciale o derivante da fatturazioni di consumi relativi ad anni precedenti, sono stati pertanto eliminati i campi relativi alle rate di acconto.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) e la sezione, ormai residuale, relativa al capitolo 1415/02. Non sono previste le sezioni per il riepilogo e saldo dell'addizionale da versare direttamente agli enti locali, in quanto non è richiesta ai fini erariali la tenuta del conto analitico delle quote versate direttamente a comuni, province e regioni.

Per ciascuna sezione dei quadri Q ed S, vanno indicati i seguenti dati:

- imposta liquidata (accisa o addizionale), desunta dal rigo indicato del corrispondente quadro di liquidazione delle imposte
- ratei d'acconto dovuti, di regola corrispondenti al debito d'imposta calcolato – a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2012 – sulla base dei consumi dell'anno 2011 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo diversa rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. Per la dichiarazione di consumo relativa al primo anno di attività, i ratei d'acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente
- saldo imposta (accisa o addizionale), definito come differenza tra imposta liquidata e ratei d'acconto dovuti:
 - se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo conguaglio imposta a debito (accisa o addizionale)
 - se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo conguaglio imposta a credito (accisa o addizionale) in valore assoluto
- ratei mensili in acconto, solo per il quadro Q, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2013. I progressivi da “01” a “12” identificano i mesi da gennaio a dicembre. Tenuto conto di quanto argomentato nelle premesse sulla determinazione delle rate di acconto in conseguenza delle modifiche intervenute nel corso del 2012, gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base sarà pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2012 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2012, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata di base
 - nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2013, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata di base
 - nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2013, la rata di gennaio (“01”) avrà lo stesso valore della rata di base determinata nella dichiarazione del 2011 per gli acconti dovuti nell'anno 2012, rivalutata a seguito delle variazioni introdotte in corso d'anno dal D.L. n. 16/2012, commentate in premessa. Alla rata di febbraio (“02”) andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata di base. Le altre rate (da “03” a “12”) assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto

conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo

- nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2013, la rata di febbraio (“02”) avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. Alla rata di marzo (“03”) andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata di base. Le altre rate (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo

Si precisa che ai ratei mensili in acconto non dovrà essere sommato il conguaglio imposta a debito o sottratto il conguaglio imposta a credito. La somma dei dodici ratei mensili in acconto dovrà coincidere con l'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2012 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione. Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

- totale acconti, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo imposta liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE

I prospetti dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune costituiscono un dettaglio del quadro “R”.

Infatti, mentre nel quadro “R” sono indicati nel loro valore complessivo i consumi e i corrispondenti importi di addizionale per ambito provinciale, nel prospetto di dettaglio gli stessi dati devono essere riportati comune per comune.

I quadri “V” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza fino a 200 kW), “W” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza oltre 200 kW) e “Z” (consumi nelle abitazioni) vanno sempre compilati nel caso in cui il dichiarante abbia consumato in proprio e/o fatturato nel 2012 energia elettrica soggetta all'addizionale, a prescindere dal fatto che il destinatario dei versamenti sia l'Erario (o la regione, per quanto detto riguardo alla Valle d'Aosta), il Comune o la Provincia.

Ogni rigo di ciascun quadro deve contenere i dati di un comune, individuato dal codice catastale.

Per ogni comune di ciascun quadro vanno indicati:

- solo da parte dei venditori, il numero delle utenze cui i dati indicati si riferiscono
- i consumi assoggettati all'addizionale e le relative aliquote, distinti per valore della aliquota applicata
- solo da parte dei venditori, l'importo complessivo delle eventuali rettifiche di fatturazione (negativo se a credito degli utenti)
- il totale dell'addizionale riferita al comune per l'anno 2012

Alla fine di ciascun quadro deve essere indicato il totale dell'addizionale.

10. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I venditori devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono l'energia elettrica per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale)
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 03, per le tipologie non sottoposte ad accisa; oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 14, per le tipologie esenti da accisa fino alla data del 31 maggio 2007; ovvero l'identificativo del quadro "L-Bis" e l'identificativo del rigo da 01 a 10, per le tipologie esenti da accisa dalla data del 1° giugno 2007)
- la modalità di applicazione dell'agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente non tassata o esente (mediante l'indicazione del codice "1"), oppure se trattasi di fornitura solo in parte non tassata o esente, specificando se è applicata in base ad una percentuale stabilita (mediante l'indicazione del codice "2" e del valore della percentuale) ovvero in base all'utilizzo di contatori (mediante l'indicazione del codice "3")
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa)
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

Si fa presente che non rientrano nelle indicazioni da fornire con l'elenco clienti agevolati, le utilizzazioni di energia elettrica nelle abitazioni che usufruiscono dell'esenzione di cui al quadro "L" rigo 12 ed al quadro "L-Bis" rigo 9, in quanto non trattasi di usi promiscui o impieghi unici agevolati per i quali l'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prevede l'elenco degli utenti.